

IVA

Operatori sanitari: nessuna fattura elettronica in caso di opposizione

di Raffaele Pellino

Ancora incertezze in materia di fatturazione elettronica. Questa volta oggetto di criticità è l'emissione o meno della fattura elettronica da parte degli **“operatori sanitari”** tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria (medici, odontoiatri, psicologi, farmacie, parafarmacie, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia, veterinari, ottici, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN, ecc....), **in presenza di “opposizione” manifestata dall'assistito**: è possibile, infatti, che il contribuente chieda verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'**opposizione** sul documento fiscale.

Per meglio comprendere tale eventualità occorre mettere a “confronto” vecchia e nuova norma.

Dopo un braccio di ferro con il Garante della privacy, infatti, nell'ambito della Legge di bilancio ([articolo 1, comma 53, L. 145/2018](#)), il legislatore ha modificato le disposizioni contenute nell'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#) stabilendo ora che, per il **periodo d'imposta 2019**, *“i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata .. non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”*.

Nella sua **“precedente versione”** la norma stabiliva, invece, sempre per l'anno 2019, l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica per quelle fatture i cui **dati fossero inviati al Sistema tessera sanitaria**.

Tale formulazione lasciava aperte non poche criticità per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, tanto che lo stesso **Garante** – nell'ambito del **provvedimento 511 del 20 dicembre 2018** – aveva intimato all'Agenzia delle entrate di dare **“idonee istruzioni”** a tali soggetti affinché **“in nessun caso”** si procedesse all'**emissione di una fattura elettronica**, attraverso lo SDI, concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria, **“a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice”** in materia di **privacy**.

Nel rispetto di tali indicazioni del Garante, la nuova formulazione della norma ha previsto, da un lato, l'individuazione di un **divieto di emissione della fatturazione elettronica** in luogo del pregresso esonero e, dall'altro, il riferimento alle fatture **“i cui dati sono da inviare”** al **sistema TS** in luogo delle **“fatture i cui dati sono inviati”**.

Queste due revisioni rispetto alla formulazione originaria della norma assumono, in via interpretativa, un impatto di non poco conto.

Stando, infatti, ad una **interpretazione letterale** della nuova disposizione, se il contribuente esprime al medico **opposizione** all'invio dei dati al sistema TS, i dati non sono da inviare e, pertanto, si potrebbe cadere nell'**errore** di considerare **possibile** l'emissione della **fattura elettronica**.

A ben vedere, sganciando la locuzione “*i cui dati sono da inviare*” dall’effettivo invio dei dati al sistema TS, pare potersi sostenere che **l'intento del legislatore sia stato quello di conformarsi alle indicazioni del Garante della privacy con conseguente divieto di fatturazione elettronica in tutti i casi in cui i dati delle fatture siano da inviare (ma non è detto che ciò avvenga) al sistema TS**.

Pertanto, nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti “privati”, **occorrerà procedere all'emissione fattura cartacea** non solo quando le prestazioni poste in essere rientrano tra quelle **oggetto di invio al sistema tessera sanitaria**, ma **anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso la propria “opposizione”** all’invio. Sul punto, però, si auspica un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Di converso, **resta fermo l'obbligo di emissione della fattura elettronica** nel caso in cui le fatture emesse dall’operatore sanitario riguardino **operazioni che non ricadono tra le prestazioni che comportano l'invio dei dati al sistema TS**: si tratta, ad esempio, di prestazioni consulenziali, di docenze a corsi di formazione o aggiornamento nonché dell’eventuale cessione di beni ammortizzabili.

Allo stesso modo, restano ancorate all’obbligo di emissione della fattura elettronica tutte quelle prestazioni emesse nei confronti di **soggetti titolari di partita Iva** (ossia le c.d. fatture B2B).

Un ulteriore aspetto che si intende porre all’attenzione riguarda il fatto che il mancato rispetto del “divieto” di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS, **non è in alcun modo sanzionato**.

Restano ferme, invece, le disposizioni sanzionatorie previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati al sistema TS: in tale eventualità, lo si ricorda, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico. Se la comunicazione è correttamente trasmessa **entro 60 giorni** dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Infine, nei casi di **errata comunicazione dei dati**, la sanzione viene meno se l’invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Per le trasmissioni effettuate nel **primo anno di assolvimento dell'obbligo** non sono applicabili le sanzioni previste nei casi di **lieve tardività** o di **errata trasmissione dei dati**, laddove l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni e deduzioni nella dichiarazione precompilata ([articolo 3, comma 5-ter, D.Lgs. 175/2014](#)).

Seminario di specializzazione

IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)